



---

## Modifiche legge sul diritto d'autore

1. **prestito bibliotecario** : (articolo 69 L 633/41) introduzione del pagamento anche in Italia del “*public lending rights*”. I relativi diritti non devono essere a carico dell'utente, ma deve essere lo Stato a garantirlo ripartendolo nelle diverse sue articolazioni: 80% lo Stato, 20% le Regioni. **Incedibilità** del relativo diritto;
2. **reprografia** : prendendo spunto dal modello francese e tedesco, tenuto conto del sostanziale fallimento dell'attuale legislazione (articolo 68, L 633) e per facilitare anche una maggiore diffusione delle opere dell'ingegno, eliminando alla radice il problema delle esenzioni, riteniamo che la corresponsione dei diritti derivanti dalla reprografia debba essere ripartito su tutta la filiera produttiva, con l'apposizione di un contrassegno SIAE sui macchinari atti alla riproduzione di un testo (fotocopiatrici, scanner, stampanti, etc). Altro principio da sancire è l'**incedibilità** del relativo diritto a terzi, editore incluso;
3. reintroduzione del “**pubblico dominio pagante**” come da articoli 175 e seguenti abrogati dalle leggi n. 30 del 1997 e dalla legge n. 159 del 1993. Tali somme devono essere destinate a finanziare un **Fondo a sostegno della creatività** da costituire oppure all'ENAP riformato. Il principio di riferimento è quello che “*i morti sostengano i vivi*” ;
4. **riforma dell'ENAP** : l'attuale Ente, dipendente dal Ministero del Lavoro, dovrebbe svolgere attività di assistenza e previdenza a favore di una serie di figure di autori (scrittori, autori drammatici, musicisti, artisti e scultori). A causa dell'esiguità delle risorse a disposizione, tale attività si limita all'erogazione di qualche contributo ad autori in particolare stato di necessità e ad una attività di promozione culturale al quanto limitata. Il Sindacato Nazionale Scrittori ritiene che tale Ente debba essere totalmente riformato e trasformato in senso democratico (organi eletti dagli scritti e non su nomina ministeriale) con il compito di svolgere **esclusivamente** attività di promozione culturale e di sostegno alla creatività. Il modello di riforma statutaria da seguire è quello dell'IMAIE (l'Ente che rappresenta gli artisti interpreti ed esecutori). Una tale riforma comporterebbe il passaggio di competenza dal **Ministero del Lavoro** al **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali**;



## 5. contratto di edizione :

- la riforma deve riequilibrare gli attuali rapporti di forza tra editori e autori, tenendo anche conto che gli utilizzi secondari dell'opera oggi garantiscono maggiori incassi rispetto all'utilizzo primario. In questo senso il contratto di edizione (articolo 119, L 633/41) deve riportare esplicitamente e senza alcun "*patto contrario*" **tutti quei diritti** che vengono in effetti ceduti (traduzioni, adattamenti, etc.) con la specifica delle percentuali che l'editore si impegna a corrispondere all'autore;
  - è inoltre necessario che l'eventuale **ulteriore cessione dei diritti** da parte dell'editore abbia l'esplicito consenso dell'autore senza alcuna limitazione (eliminazione del "*salvo pattuizione contraria*" presente nell'articolo 132, L 633/41);
  - a garanzia degli autori, soprattutto emergenti, si chiede che la **durata del contratto** (articolo 122, comma 2 e 5, L 633/41) sia ridotto dagli attuali venti anni (la durata più lunga nel contesto europeo) ai **dieci anni** previsto da molte legislazioni europee. Questo per permettere agli autori di poter ricontrattare i termini dell'accordo precedentemente siglato;
  - eliminazione del "*salvo patto contrario*" dall'articolo 130: il **compenso spettante all'autore** deve essere costituito esclusivamente da una partecipazione, calcolata, in base ad una partecipazione sul prezzo di copertina degli esemplari venduti, e non da una somma a stralcio, come spesso avviene;
  - analogamente anche il **compenso spettante al traduttore** non può essere rappresentato da una somma a stralcio (eliminazione delle "*traduzioni*" dall'elenco di opere presenti nel suddetto articolo 130);
  - **obbligatorietà del contrassegno SIAE** (bollino) per tutte le opere coperte da diritto d'autore (articolo 123, L 633/41). Tale obbligatorietà deve essere integrata dalla presenza di una sanzione da comminare a coloro i quali violino il disposto legislativo, come analogamente previsto dall'articolo 171ter, punto C, comma 1 per chi vende o noleggia videocassette, musicassette od altro supporto (...) non contrassegnati dalla SIAE. Siamo in presenza di una diversa e non giustificata regolamentazione e tutela di opere dell'ingegno. Ne consegue che l'articolo 123 della Legge potrebbe essere allora integrato da quanto disposto dall'articolo 12 del Regolamento di attuazione della Legge 633/41 approvato con Real decreto (n 1369) del 1942;
  - per quanto riguarda invece le **traduzioni**, a maggior tutela della dignità stessa del traduttore e tenuto conto delle frequenti elusioni e/o dimenticanze, si ritiene necessario che il disposto dell'articolo 33, comma 2, del Regolamento di attuazione della legge sul diritto d'autore venga riportato integralmente nella testo della legge. Tale obbligo deve essere sancito dalla legge per quanto riguarda le recensioni su riviste e giornali;
- 6) **riforma della SIAE**: occorre ridefinire ruolo e funzione della SIAE. Primo passo, superare il limite imposto dalla Legge Bassanini (D Legislativo del 29 ottobre 1999, n. 419 e le norme connesse) sul numero dei membri del Consiglio d'Amministrazione. I poteri delle Commissioni di Sezione andrebbero ampliati fino a disegnare una SIAE federale.